



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO

Art. 1) DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento:
 - per “Organismo di mediazione”, o semplicemente “Organismo”, si intende l’Ente del sistema camerale, iscritto nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
 - per “Responsabile dell’Organismo” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell’Ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
 - per “Segreteria” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell’Organismo.

Art. 2) AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Servizio di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti sui diritti disponibili, tra due o più soggetti, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.
2. La mediazione può svolgersi anche secondo le modalità telematiche di cui all’allegato C).
3. Il presente regolamento, completo degli allegati che ne fanno parte integrante, si applica alle procedure di mediazione gestite dall’Organismo, salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 3) LA SEGRETERIA

1. La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica.
2. La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione e assicura adeguate modalità di conservazione e condizioni di riservatezza di tutti gli atti del procedimento ivi contenuti.
3. I documenti depositati si intendono a disposizione di tutte le parti, salvo quanto previsto dall’art. 9 del presente regolamento.
4. La Segreteria:
 - a. verifica la completezza della domanda di mediazione;
 - b. verifica l’avvenuto pagamento delle spese connesse al procedimento di mediazione;
 - c. cura le comunicazioni alle parti;
 - d. su richiesta di parte, attesta altresì per iscritto l’avvenuto deposito della domanda e l’avvenuta chiusura del procedimento.
5. Il Responsabile dell’Organismo:
 - a. può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento o, salvo diversa concorde volontà delle parti, qualora siano decorsi tre mesi dal deposito della domanda;

b. dichiara concluso il procedimento, con una semplice attestazione, dandone notizia alle parti ove vi sia il rifiuto espresso della parte invitata ad aderire alla mediazione e la parte istante non abbia richiesto, per iscritto, lo svolgimento del primo incontro e la redazione del verbale di mancata comparizione. La presente disposizione non si applica quando l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i.;

6. Al termine della procedura di mediazione, a ciascuna parte viene consegnato un originale del verbale di programmazione e di quello conclusivo.

7. I verbali predetti, anche in ipotesi di mancata adesione alla mediazione e/o di assenza di una o più parti, vengono consegnati esclusivamente ad avvenuto saldo di ogni e qualunque importo dovuto all'Organismo.

Art. 4) IL MEDIATORE

1. Il mediatore non decide la controversia ma chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e le aiuta nella composizione della controversia, tramite la ricerca di un accordo per loro soddisfacente.

2. Il mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi, nel rispetto della normativa vigente e degli standard definiti dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio e di quanto previsto dal presente Regolamento.

3. La designazione avviene secondo criteri di specifica competenza desunta anche dalla tipologia di laurea conseguita, turnazione, disponibilità ed esperienza in mediazione, tenendo conto dell'oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

4. Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi.

5. Sulla base degli accordi di cui all'art. 7 il mediatore, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può essere individuato dal Responsabile dell'Organismo, con decisione motivata, anche negli elenchi di altri Organismi di mediazione.

6. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste nel D.Lgs. n. 28/2010 e previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all'allegato B), che va considerato parte integrante del presente Regolamento.

7. Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico.

8. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell'esercizio della sua funzione, senza ulteriori spese a carico delle parti.

9. Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte dal Responsabile dell'Organismo, sull'istanza di sostituzione provvede il soggetto gerarchicamente sovraordinato al Responsabile.

Art. 5) CRITERI PER LA NOMINA DEI MEDIATORI

1. Presso il Servizio di mediazione della Camera di Commercio devono essere conservati, per ciascun mediatore, fascicoli contenenti curriculum dettagliato del professionista, attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso, schede di valutazione dell'operato del mediatore.
2. Per ciascun mediatore il Responsabile deve predisporre una scheda, anche su supporto informatico, relativa ai titoli di studio e professionali, alle specializzazioni eventualmente possedute, alle procedure gestite, ai corsi frequentati, sia relativamente alla competenza professionale che alle tecniche di mediazione e comunicazione. Il mediatore annualmente deve provvedere all'aggiornamento del proprio fascicolo e della propria scheda.
3. Il Responsabile dell'Organismo di mediazione provvede a raggruppare per categorie i mediatori iscritti nell'elenco tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore.
4. Il Responsabile dell'Organismo valuta il curriculum professionale del mediatore (tipologia di laurea, corsi di specializzazione, competenza tecnica in mediazione) e l'oggetto della mediazione, individua in prima istanza una rosa di mediatori. Il Responsabile procede quindi ad un ulteriore approfondimento, sulla base di un'istruttoria sommaria degli altri elementi della procedura.
5. Ove si tratti, a giudizio del Responsabile, di controversia che presenta profili di alta difficoltà, si procede ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza sulla base di un criterio di esperienza.
6. Ove, sempre sulla base della valutazione del Responsabile, si tratti di controversia rientrante in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione, possono essere seguiti il criterio della disponibilità e quello della turnazione.
7. Al fine di procedere all'assegnazione dell'incarico, il Responsabile verifica quindi la disponibilità del soggetto o dei soggetti individuati come i più idonei a gestire la mediazione per cui si discute.
8. Qualora il Responsabile individui per la mediazione oggetto della nomina più mediatori ugualmente idonei in base ai criteri sopra individuati, dovrà procedere ad applicare un criterio di turnazione avendo riguardo sia al numero di incarichi assegnati ai mediatori nell'anno sia al valore delle procedure precedentemente assegnate.
9. Le parti possono fornire una comune indicazione per la scelta del mediatore individuandolo tra quelli inseriti nelle liste dell'Organismo di mediazione. Le parti, inoltre, possono anche indicare congiuntamente la qualifica professionale che ritengono più adeguata o viceversa quella che non ritengono appropriata. Spetta comunque al Responsabile valutare l'opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti. Qualora il Responsabile non accolga la richiesta delle parti, il provvedimento di nomina del mediatore dovrà essere adeguatamente motivato.
10. Il Responsabile inoltre, prima di applicare il criterio della turnazione, può offrire alle parti la possibilità di effettuare una scelta congiunta su una rosa di nominativi individuati sulla base dell'applicazione dei criteri precedenti.

Art. 6) AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione si attiva su istanza di parte:

- a. quando si intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia che ha ad oggetto una delle materie previste dall'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010 (cosiddetta "mediazione obbligatoria");
 - b. quando l'esperimento del procedimento di mediazione è disposto dal giudice;
 - c. sulla base di un'apposita clausola contrattuale, la quale può riferirsi sia alle materie riguardanti la "mediazione obbligatoria" di cui alla lett. a) sia alla cosiddetta "mediazione volontaria" di cui alla successiva lett. d);
 - d. in base alla volontà della parte.
2. Il procedimento si avvia attraverso il deposito di una domanda completa presso la Segreteria, secondo le modalità previste ed utilizzando gli appositi moduli, disponibili anche sul sito dell'Organismo di mediazione. Nella domanda devono essere indicati:
- a. il nome dell'Organismo di mediazione;
 - b. le generalità ed i recapiti delle parti e degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti, unitamente ai documenti d'identità degli stessi e ad eventuali deleghe;
 - c. l'oggetto della controversia;
 - d. le ragioni della pretesa;
 - e. il valore della controversia da determinarsi sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile; ove il valore non fosse determinato o determinabile, si presume ricompreso fra Euro 50.001,00 ad Euro 250.000,00. Qualora nel corso della mediazione emergessero elementi idonei a determinare un valore diverso rispetto a quello dichiarato o presunto, il valore stesso viene rideterminato in base ai detti elementi. Il valore della controversia così determinato, presunto o rideterminato risulta rilevante ai fini della quantificazione delle spese di cui alla successiva lettera f).
 - f. la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese connesse al procedimento di mediazione, salvo specifiche esenzioni.
3. La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, quando dovute, il Responsabile dell'Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.
4. Il Responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative.
5. La sede dell'incontro di mediazione è presso la sede dell'Organismo o, eventualmente presso un'altra sede concordata tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell'Organismo.
6. La Segreteria comunica alle parti la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione e trasmette loro copia della domanda di mediazione. Le parti, almeno 7 giorni prima dell'incontro, sono invitate a confermare chi sarà presente allo stesso.
7. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte che ha partecipato alla sessione separata.

8. Qualora venga a mancare l'apposita abilitazione dell'Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l'elenco degli Organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.

Art. 7) PROCEDURA DI MEDIAZIONE E PRIMO INCONTRO

1. Le parti partecipano agli incontri personalmente. Ferma la necessità della comparizione personale, le parti possono altresì farsi sostituire da chiunque, anche dal proprio legale, purché munito di procura speciale sostanziale specifica per la mediazione. Quando la legge espressamente lo preveda, le parti devono comparire personalmente assistite dal proprio legale, con spese a proprio carico; possono comunque farsi assistere da un tecnico o da un consulente di fiducia.

2. Chi intende beneficiare del gratuito patrocinio, contestualmente alla domanda o all'adesione, dichiara e documenta la propria situazione reddituale rilasciando apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che viene acquisita agli atti e trasmessa alla Segreteria per le successive verifiche. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio non rappresenta causa di impedimento, sospensione e/o rinvio del procedimento di mediazione. In caso di diniego di ammissione al gratuito patrocinio, la parte che ne ha senza esito richiesto l'ammissione è tenuta a procedere senza indugio al pagamento delle tariffe e delle spese di procedimento.

3. Per le mediazioni rientranti nella disciplina di cui al D.Lgs. 28/2010 (mediazioni obbligatorie) il cui art. 8 prevede lo svolgimento del primo incontro di programmazione, quest'ultimo può essere rinviato, prima che abbia luogo, solo per eccezionali e comprovati motivi, con il consenso di tutte le parti, previa verifica della disponibilità dell'Organismo.

4. Nel corso del primo incontro di programmazione, che si tiene solo per le mediazioni obbligatorie, il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e invita le stesse ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di procedere alla mediazione. Il primo incontro si conclude in ogni caso con la redazione di apposito verbale.

5. Quando le parti decidono, nel corso del primo incontro di programmazione, di non procedere con lo svolgimento della mediazione, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo sulla prosecuzione del procedimento stesso.

6. Accettando la prosecuzione della mediazione obbligatoria, le parti si impegnano al versamento delle somme dovute in base alle tariffe. Con l'adesione delle parti ad una mediazione volontaria, prima del primo incontro, le parti medesime provvedono al pagamento dell'intera indennità in base alle tariffe.

7. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

8. L'Organismo può avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con i quali siano stati conclusi specifici accordi, il testo dei quali è pubblicato sull'apposita pagina internet dell'Organismo.

9. Su richiesta delle parti, potranno essere individuati uno o più consulenti tecnici, purché tutte le parti concordino e si impegnino a sostenerne gli oneri conseguenti in eguale misura, salvo diverso accordo.

Art. 8) ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

1. Nel verbale conclusivo, il mediatore dà atto dell'esito della procedura; al verbale può essere allegato l'eventuale accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi legali.
2. Quando tutte le parti congiuntamente lo richiedano e ove ne ricorrano e ne sussistano le condizioni, il mediatore formula una proposta di accordo. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta entro il detto termine, la proposta si considera rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.
3. Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.
4. Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione di cui all'allegato D).

Art. 9) RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro, comprese eventuali motivazioni, non può essere registrato o verbalizzato.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. A tal fine, i soggetti diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti all'incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.
3. Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
4. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione sono tenuti al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 20196/679 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).

Art. 10) TIROCINIO ASSISTITO

1. La gestione dei tirocini assistiti avviene secondo i criteri specificati nell'allegato F).

Art. 11) ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
 - a. la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
 - b. la qualificazione della natura della controversia;
 - c. la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte, se necessario, conferisce procura al proprio rappresentante di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
 - d. l'indicazione del valore della controversia e l'individuazione della competenza territoriale;
 - e. l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
 - f. la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.
2. L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:
 - a. mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
 - b. imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.
3. In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.